



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: www.lnd.it

E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 279 CSAT 16 DEL 13 GENNAIO 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422 sicilia.affarigenerali@lnd.it
Lo Nigro Aldo 091 6808 421 sicilia.affarigenerali@lnd.sicilia.legalmail.it (PEC)
Porzio Franco 091 6808 438

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405 attivitaagonistica@lnd.sicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419 sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@lnd.sicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424 settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@lnd.sicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it tribunalefederale@lnd.sicilia.legalmail.it (pec)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Fax 091 6808462

corteappellosicilia@lnd.it cortesportivaappello@lnd.sicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408 sicilia.amministrazione@lnd.it
Lo Iacono Lia 091 6808 428 sicilia.amministrazione@lnd.sicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463 sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**SEGRETERIA** Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409 gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425 sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440 crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440 laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**SETTORE TECNICO** Fax 091 6808498

Saccà Giovanni

091 6808 433 sicilia.settoretecnico@Ind.it**TESSERAMENTO LND** fax 091 6808498

Cutrera Giovanni

091 6808 410 sicilia.tesseramento@Ind.it

Sconzo Giulio

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE** Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio

091 6808 406 sicilia.dr5@Ind.it

Mendola Paolo

091-6808 475 sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE** Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe

091 6808 473 sicilia.femminile@Ind.it

Cutrera Giovanni

091 6808 410 femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Gianfranco Vallelunga e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 13 gennaio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 68/A

A.S.D. CICCESE MASCALI (CT), avverso squalifica fino al 01/12/2015 del calciatore sig. Tommaso Villani - Gara del Campionato 3^a Cat. Gir. "A" tra Piano Tavola/Ciccese Mascali - C.U. N° 28 del 4/12/2014 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Ciccese Mascali ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione *“venga diminuita sensibilmente”* apparendo sproporzionata in relazione ai fatti occorsi, dei quali fornisce una propria versione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara.

Dalla lettura del suddetto referto si evince che il calciatore sig. Tommaso Villani, al 37° del 1° tempo, è stato espulso perché in seguito all'ammonizione si avvicinava minacciosamente all'arbitro stratonandolo e spingendolo violentemente più volte e, mettendogli le mani al collo e al petto con forza, *“con tono intimidatorio”* gli riferiva parole insultanti. Allontanandosi dal terreno di gioco, sempre con toni minacciosi, profferiva altre minacce e insulti.

Da quanto sopra esposto emerge in tutta evidenza che la versione fornita dalla società appellante, in termini riduttivi, non trova riscontro alcuno, apparendo di contro assolutamente aderente a quanto descritto dal direttore di gara la definizione dei fatti operata dal Giudice Sportivo Provinciale.

Quanto alla sanzione irrogata, questa Corte ritiene che debba essere confermata, apparendo equa e proporzionata ai fatti descritti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 70/A

U.S.D. TRECAGNI (CT) avverso squalifica per 8 gare calciatore sig. Orofino Santo, squalifica per 6 gare calciatore sig. Arena Orazio; squalifica per 5 gare calciatore sig. Barbagallo Alessandro Salvatore; squalifica per 4 gare calciatore sig. Piuma Antonino – gara Campionato Promozione Gir. “C” Atl. Pedara/Trecagni del 07/11/2014 – C.U. n. 234 del 10/12/2014

Con rituale appello inviato in data 22/12/2014 la U.S.D. Trecagni ha impugnato le sanzioni come in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi, l'estraneità dei propri tesserati ai fatti così come descritti in referto. In particolare evidenzia che il proprio tesserato Orofino Santo ha reagito ad una violenta provocazione posta in essere dal calciatore avversario Ponzio Giuseppe Riccardo

All'udienza di comparizione odierna il rappresentante legale della società ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto di gara costituisce prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S.

Da un attento esame dello stesso si evince che al termine della gara in questione si accendeva una grossa rissa in campo che vedeva coinvolti diversi calciatori di entrambe le squadre. In particolare il calciatore n. 15 dell'Atl. Pedara Ponzio Giuseppe Riccardo togliendosi la scarpa colpiva ripetutamente e con elevatissima violenza sulla testa il calciatore n. 6 del Trecagni Orofino Santo il quale a sua volta reagiva colpendo l'aggressore con calci, pugni in volto e sullo stomaco; il calciatore n. 7 del Trecagni Arena Orazio colpiva con calci e pugni diversi avversari; il calciatore n. 18 del Trecagni Barbagallo Alessandro colpiva con un calcio allo stomaco e un pugno al viso di

elevatissima violenza il calciatore dell'Atl. Pedara Ponzio Giuseppe Riccardo ed infine il calciatore n. 11 Piuma Antonino del Trecastagni colpiva con violenza un avversario con pugni sulla schiena e uno schiaffo al viso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che le sanzioni inflitte da Giudice Sportivo per i comportamenti sopra descritti appaiono congrue e ben proporzionate ad eccezione di quella inflitta al calciatore Orofino Santo e Barbagallo Alessandro che appaiono meritevoli di una riduzione in considerazione della violenta provocazione subita dal primo e dalle modalità di esecuzione relativamente al secondo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico di Orofino Santo e in quattro gare la squalifica a carico di Barbagallo Alessandro Salvatore confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento 73/A

A.S.D. TIGER MESSINA (ME) avverso ammenda di € 250,00, avverso inibizione fino al 31 gennaio 2015 del dirigente sig. Albano Santo; avverso squalifica fino al 30/06/2018 a carico del calciatore sig. Tripodo Gaetano; squalifica per cinque gare a carico del sig. Lisa Giovanni, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Di Bella Daniele; squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Romano Giuseppe – gara Campionato 2^a Cat. Gir. "E" Sp. Club Messina/Tiger Messina del 07/12/2014 – C.U. n.234 del 10/12/2014.

Con rituale a tempestivo appello la soc. A.S.D. Tiger Messina ha impugnato le decisioni del giudice sportivo territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che la squalifica a carico del capitano emessa ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del C.G.S. sarebbe errata in relazione al fatto che l'arbitro nel suo referto dichiara di individuare quale autore dell'aggressione il calciatore n.15 Giordano Francesco dovendosi così interpretare la specifica chiamata posta nel supplemento di referto.

Per ciò che attiene alla inibizione del proprio dirigente sig. Albano Santo la reclamante sostiene che lo stesso non è mai entrato nello spogliatoio del direttore di gara, mentre per ciò che riguarda le squalifiche rispettivamente a carico dei calciatori Lisa Giovanni, Di Bella Daniele e Romano Giuseppe sostiene che gli atti da loro posti in essere sono derivati da uno stato di nervosismo e che in ogni caso non sono stati tali da potere determinare delle squalifiche così gravi, per cui ne chiede una loro rideterminazione in termini più equi. Infine per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda, la società sostiene che il ritardo dell'inizio della gara non è a lei imputabile ma ad un cambiamento di spogliatoio e che essa non è comunque responsabile dell'ordine pubblico.

Benchè regolarmente convocati all'udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e per il successivo comma 2.1 fa altresì piena prova in ordine ai comportamenti dei sostenitori delle squadre, e fatti gli opportuni approfondimenti attraverso l'acquisizione di un ulteriore supplemento di referto, rileva che l'autore dell'aggressione è stato ben individuato dall'arbitro nella sola persona del sig. Giordano Francesco, per il quale il Giudice Territoriale ha preso gli opportuni provvedimenti

sanzionatori, ragion per cui va revocata la squalifica posta a carico del capitano ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del C.G.S.

Non di meno non può non rilevarsi che il sig. Tripodo Gaetano abbia assunto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione come inflittagli deve essere rideterminata come da dispositivo.

Per ciò che riguarda il calciatore sig. Romano Giuseppe questi al 46' del 2° t. veniva espulso dopo essere stato sostituito perché mentre usciva dal terreno di gioco colpiva con calci e pugni la panchina e nel contempo proferiva una serie di bestemmie.

Al termine della gara inoltre i calciatori Di Bella Daniele e Romano Giuseppe avvicinati al direttore di gara lo insultavano pesantemente. Nel contempo il calciatore n.4 della Tiger Messina sig. Lisa Giovanni lanciava all'indirizzo dell'arbitro due pietre della grossezza di una noce di cui una gli sfiorava la testa.

Una volta rientrato negli spogliatoi il direttore di gara veniva raggiunto ancora una volta dal capitano della Tiger Messina sig. Tripodo Gaetano oltre che dal dirigente accompagnatore della stessa società sig. Albano Santo i quali consentivano l'ingresso nello spogliatoio di un soggetto non identificato ma sicuramente riferibile alla suddetta società atteso il tono confidenziale usato nei confronti del dirigente accompagnatore della Tiger Messina (che peraltro nel corso della gara aveva lanciato una bottiglietta d'acqua all'indirizzo dell'arbitro senza peraltro colpirlo). Tale soggetto proferiva delle minacce all'indirizzo dell'arbitro mentre l'Albano Santo, unitamente al capitano sig. Tripodo, con tono minaccioso invitavano l'arbitro a stare attento a quello che avrebbe scritto nel referto.

In ragione delle superiori considerazioni il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del dirigente accompagnatore e dei calciatori Lisa Giovanni, Di Bella Daniele e Romano Giuseppe in quanto le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure sono da ritenersi congrue in relazione a quanto a ciascuno addebitato così come è da ritenersi congrua la sanzione dell'ammenda a carico della reclamante atteso che su di essa grava la responsabilità oggettiva per i soggetti ad essa comunque riferibili ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione inflitta al sig. Tripodo Gaetano ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S. e riduce fino al 31 gennaio 2015 la squalifica a suo carico in relazione agli ultronei comportamenti dallo stesso posti in essere.

Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 74/A

A.S.D. MEDITERRANEA NIZZA (ME) avverso l'ammenda di € 1.500,00; inibizione sino al 30/11/2019 del dirigente sig. Leo Orlando; squalifica fino al 30/11/2019 dei calciatori sigg. De Salvo Giuseppe e Gregorio Sergio; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sesto Antonino – gara Campionato 1^a Cat. Gir. "E" Mediterranea Nizza/Messana del 30/11/2014 – C.U. 20 del 03/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Mediterranea Nizza ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuno degli incolpati ha commesso quanto a loro vario titolo attribuito dal direttore di gara e che nulla sarebbe successo.

A tale fine avanza delle richieste istruttorie e più precisamente: a) l'audizione degli odierni

squalificati da sottoporre a confronto con il direttore di gara; b) disporre l'audizione dei tesserati dell'ASD Messina; c) disporre l'audizione del Commissario (rectius Osservatore) degli arbitri presente alla gara nella persona del sig. Velardi; d) disporre l'audizione delle forze dell'ordine intervenute.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante sono assolutamente inammissibili ostandovi precise norme del codice di giustizia sportiva.

Parimenti inammissibile è il capo relativo all'ammenda in quanto proposto solo in sede di conclusioni e peraltro in maniera del tutto generica.

Nel merito occorre precisare in via preliminare che il giudizio si fonda solo sugli atti ufficiali e che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di detto atto si evince che al termine della gara mentre l'arbitro cercava di raggiungere il proprio spogliatoio gli si facevano incontro, con fare minaccioso, alcuni calciatori della società Mediterranea Nizza i quali una volta raggiuntolo lo minacciavano e strattonavano per la casacca.

E' in questo frangente che interviene il dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Mediterranea Nizza sig. Leo Orlando il quale ha afferrato il direttore di gara per i fianchi impedendogli di muoversi così consentendo ai propri calciatori di colpirlo ripetutamente con pugni alla schiena ed alla testa nonché con calci. Solo dopo essere riuscito a divincolarsi dalla presa del predetto dirigente l'arbitro riconosceva tra gli autori dell'aggressione il solo De Salvo Giuseppe n.10 della soc. Mediterranea Nizza il quale, nel tentativo di non farsi riconoscere, si era tolta la maglia di gara. Una volta divincolatosi l'arbitro tentava, ancora una volta, di raggiungere lo spogliatoio ma ciò gli veniva impedito dalla presenza di alcuni sostenitori della società Mediterranea Nizza che nel frattempo, agevolati da alcuni calciatori della predetta società, erano entrati all'interno dell'impianto sportivo assumendo anch'essi un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Solo grazie all'intervento dei calciatori e dei dirigenti della società ospite i predetti sostenitori non venivano a contatto con l'arbitro.

Contestualmente il capitano della Mediterranea Nizza sig. Gregorio Sergio, venendo meno ai doveri impostigli dalle norme federali in relazione alla sua funzione di capitano, anziché proteggere la persona del direttore di gara lo minacciava ulteriormente che non sarebbe uscito vivo dal campo non impedendo che altri suoi compagni di squadra continuassero a strattonare e minacciare l'arbitro, tra i quali veniva riconosciuto il n.6 sig. Sesto Antonio, già espulso, e ciò fino a quando il direttore di gara non riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio la cui porta, peraltro, è stata presa a calci per diversi minuti così come le finestre dello spogliatoio sono state colpite con svariati pugni, comportamenti questi che sono terminati solo all'arrivo delle forze dell'ordine.

Il direttore di gara, infine, è riuscito a lasciare l'impianto sportivo solo alle 17,15 sotto scorta delle forze dell'ordine.

In relazione alla subita aggressione il direttore di gara è stato costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso del P.O. di Acireale dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 3 giorni s.c.

In ragione di quanto sopra il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto la tesi difensiva della società è consistita, in maniera del tutto semplicistica, a negare l'accadimento dei fatti senza peraltro darne una diversa ricostruzione né ad indicare chi fossero i reali autori dell'aggressione in danno dell'arbitro.

Conseguentemente, le sanzioni comminate dal giudice di prime cure, ivi compresa quella a carico del capitano (ex art 3 comma 2 C.G.S.) risultano, in ragione della gravità e dell'intensità dell'aggressione posta in essere in danno del direttore di gara, congrue e non suscettibili di alcuna se pur minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 78/A

A.C.D. ALCARA (ME) avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Renzo Martino – gara Campionato 2^a Cat. Gir. "C" Alcara/Geraci del 7 dicembre 2014 – C.U. 231 del 09/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.C.D. Alcara ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non emergendo dal referto arbitrale alcuna violenza o stato di pericolosità in danno del direttore di gara, la sanzione così come inflitta al proprio tesserato risulterebbe iniqua in quanto sproporzionata al reale accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva dalla lettura del referto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che al 43' del 2° t. il sig. Renzo Martino è stato espulso perché, dopo la segnatura di una rete da parte della società Geraci, si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso e, dopo esserglisi messo petto contro petto, continuava nel suo comportamento minaccioso ed aggressivo.

In ragione di ciò quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prima cura risulta, a questa Corte Sportiva, congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore sig. Renzo Martino.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 79/A

A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) squalifica per sei gare a carico del calciatore Strano Orazio - gara Campionato Promozione Gir. "C" Atletico Pedara/Tre Castagni del 7 dicembre 2014 – C.U. 234 del 10/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.P.D. Atletico Pedara ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che nessuna violenza sarebbe stata posta

in essere dal proprio tesserato il quale si sarebbe, anche se in maniera energica, prodigato a sedare gli animi.

A tale fine avanza delle richieste istruttorie e più precisamente: a) la richiesta di un supplemento di referto da parte degli ufficiali di gara; b) disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di quanto accaduto al termine della gara; c) disporre, nelle more, la sospensione dell'esecuzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che le richieste istruttorie così come avanzate dalla reclamante oltre che inammissibili non risultano pertinenti ai fini della decisione.

Sotto altro aspetto non ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione dell'esecuzione della squalifica.

Nel merito occorre precisare in via preliminare che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura dei predetti atti risulta, senza che ciò possa determinare dubbio alcuno, che il sig. Orazio Strano recante la maglia n.27 nel corso della rissa avvenuta al termine della gara " *correva dalla porta e si lanciava con violenza sulla mischia colpendo con pugni sulla testa gli avversari inoltre stringeva per la testa un avversario e lo buttava per terra*" (tale ultimo episodio risulta, peraltro, confermato dal rapporto dell'AA2).

In ragione di quanto sopra il proposto appello non può trovare accoglimento poichè la tesi difensiva della società, consistita nel dare una diversa ricostruzione dei fatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

Conseguentemente, in ragione della modalità dell'esecuzione dell'aggressione posta in essere in danno dei calciatori avversari, della sua gravità e della reiterazione, la sanzione così come comminata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile di alcuna, se pur minima, riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/01/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**